



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio SUAP – attività produttive

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Descrizione delle condizioni di servizio: Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende una forma di commercio al dettaglio di alimenti e bevande per il consumo sul posto, all'interno dei locali dell'esercizio o in un'area attrezzata e aperta al pubblico, anche quando effettuata con distributori automatici.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni: ristorante, trattoria, osteria con cucina; tavole calde, self-service, fast food; pizzerie; bar gastronomici; bar-caffè; bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia; wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the.

Possono esercitare attività di somministrazione anche: disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali; discoteche, sale da ballo, locali notturni; impianti sportivi con somministrazione.

Elemento costitutivo del concetto di somministrazione è il “servizio assistito”, cioè la presenza, all'interno dell'esercizio, di personale addetto al servizio al tavolo.

La mancanza del servizio assistito permette di distinguere la somministrazione vera e propria dal commercio al dettaglio di alimenti e bevande (ai cui titolari è consentito lasciare a disposizione della clientela i normali arredi dell'azienda, per favorire il consumo sul posto) e dalla vendita di prodotti propri da parte dell'artigiano alimentare (attività in cui il prodotto alimentare viene acquistato in cassa senza usufruire di alcun tipo di servizio assistito).

L'attività è soggetta al rispetto dei criteri comunali per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Si veda la sezione: Requisiti oggettivi

L'attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare esclusivamente in modalità telematica, al Portale SUAP del Comune di Velletri.

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia, **[i requisiti di onorabilità e quelli professionali di cui all'art. 71, D. L.gs. 26 marzo 2010, n. 59: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”](#)**

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell'attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

L'attività è soggetta al rispetto dei criteri comunali per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvati con **[Deliberazione C.C. n. 77 del 26/11/2008](#)**, ai sensi dell'**[art. 78, L.R. 22/2019](#)**, che definisce i requisiti strutturali, organizzativi e



professionali necessari all'apertura, all'ampliamento o alle modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione, (es. metratura minima), da segnalare nell'allegata [dichiarazione relativa al rispetto dei criteri comunali](#) e nella relativa [dichiarazione di impegno](#).

Sorvegliabilità

Gli esercizi di somministrazione devono avere una caratteristica particolare, cioè essere sorvegliabili. Per sorvegliabilità si intende il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal [Decreto Ministero Interno 17 dicembre 1992, n. 564: "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"](#), differenziate a seconda siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone. Sorvegliabilità significa che tutti gli accessi o le uscite destinate al pubblico degli avventori devono permettere "l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private" (art. 1, c. 2, D.M. cit.). Ciò per impedire o rendere difficoltosa la fuga dal locale di soggetti "malavitosi" e favorire l'accesso nei locali dell'autorità di pubblica sicurezza.

Casi particolari

-Vendita per asporto

Ai sensi dell'[art. 79, c. 11, L.R. 22/2019](#) gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli autorizzativi, gli alimenti e le bevande che somministrano, compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Vendita di articoli non alimentari

Per l'eventuale vendita di articoli del settore non alimentare occorre presentare una specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di vicinato,

Somministrazione permanente o stagionale

L'attività di somministrazione può avvenire in modo permanente o stagionale. In particolare, per somministrazione stagionale di alimenti e bevande si intende la distribuzione di alimenti e bevande svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni, per ciascun anno solare.

Calcolo delle superfici

Per superficie aperta al pubblico si intende l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La superficie di somministrazione è l'area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi; il concetto è quindi analogo a quello di superficie di vendita del commercio al dettaglio.

Le attrezzature di somministrazione sono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande sul posto; si tratta sia degli arredi dell'esercizio, quali tavoli, panche, sedie, lo stesso banco di somministrazione, ma anche delle stoviglie non monouso che costituiscono una parte dei beni componenti l'azienda di pubblico esercizio.



In relazione alle modalità di misurazione dei locali di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, ecc.), fanno parte dei locali, a titolo di esempio: destinati:

- i servizi igienici per il pubblico e il personale
- gli spogliatoi per il personale
- la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie
- il locale dispensa
- il locale preparazione alimenti
- gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse
- i locali filtranti e separanti in genere.

Non fa parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Vendita di alcolici

E' necessario presentare, contestualmente all'istanza, comunicazione (cd. licenza) per la vendita di alcolici.

Documentazione da presentare per inizio, subingresso o trasferimento attività di somministrazione di alimenti e bevande

Documentazione da presentare

La procedura sul portale [Impresainungiorno](#) è guidata. In ogni caso, a titolo esemplificativo, occorre presentare (all'interno della procedura o allegare):

- Procura speciale
- Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale
- Attestazione del pagamento dei diritti SUAP
- Titolo di proprietà (Contratto di affitto, atto pubblico notarile (da registrare presso l'Ufficio del Registro) in caso di cessione dell'azienda per atto tra vivi o mortis causa)
- Dichiarazione circa il possesso dei requisiti soggettivi (di onorabilità e professionali) e dei requisiti oggettivi (conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, etc).
- Indicazioni relative al requisito professionale (nome istituto di rilascio, anno di rilascio, indirizzo pec dell'istituto), o copia dell'attestato rilasciato
- Attestazione relativa a: requisiti edilizi, urbanistici, destinazione d'uso, sicurezza, agibilità, idoneità igienicosanitaria dei locali
- Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi
- Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e degli arredi e attrezzature utilizzate per il servizio, conformi alle normative di riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza
- Dichiarazione di conformità di impianto elettrico, impianto idrico, impianto di condizionamento
- Comunicazione per emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

In caso di apertura, ampliamento o modifiche strutturali dei locali da destinare alla somministrazione (art. 78, c. 1, [L.R. 22/2019: "Testo unico del commercio"](#)):



- Dichiarazione relativa al rispetto dei criteri comunali per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande approvati con Deliberazione C.C. n. 77 del 26/11/2008, ai sensi dell'art. 5, L.R. 29/11/2006, n. 21
- dichiarazione di impegno

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

- Comunicazione di impatto acustico (se le emissioni non sono superiori ai limiti della zonizzazione comunale) o
- Nulla Osta di impatto acustico (se le emissioni sono superiori ai limiti della zonizzazione comunale)

Tempi di risposta e gli obblighi dell'amministrazione comunale: La Scia semplice ha efficacia immediata, e prevede controlli delle dichiarazioni nei successivi 60 gg.